



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA SCUOLA
UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA
VIA NOTARBARTOLO N.21/A – TEL.0917404377
servizinfanzia@comune.palermo.it

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA DI "CARNE E POLLAME"
OCCORRENTI AGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI PALERMO SOTTO
INDICATI:**

LOTTO N. 3 -

C.I.G. Z760F94C1F

- | | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. PETER PAN | Via Barisano da Trani 5D/7 | Quartiere Cruillas/Cep |
| 2. MASIH IQBAL | Via R Salernitano 45 | Quartiere Uditore-Passo di Rigano |
| 3. TOM & JERRY | Via L. da Vinci 36 | Quartiere Malaspina-Palagonia |
| 4. TORNATORE | Via Bramante 6 | Quartiere Uditore-Passo di Rigano |

Somma disponibile anno 2014 €. 2.727,27 OLTRE I.V.A. AL 10%

Somma disponibile anno 2015 €. 2.727,27 OLTRE I.V.A. AL 10%

Art. 1) OGGETTO DELLA FORNITURA E DESCRIZIONE

L'Appalto ha per oggetto la fornitura di "CARNE E POLLAME", elencati e descritti negli allegati 1 e 2, relativamente agli Asili Nido Comunali di Palermo sopra indicati.

La gara verrà aggiudicata alla ditta che presenterà il massimo ribasso **UNICO** percentuale da applicare sui **PREZZI UNITARI** posti a base d'asta e di cui all'allegato 1.

Nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare per il presente appalto, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale, approvvigionarsi di tutti i materiali elencati nell'allegato "1" o di alcuni di essi, senza limiti di quantità.

L'importo disponibile per l'acquisto dei prodotti sarà utilizzato, per un biennio e, comunque sino a suo esaurimento.

Art. 2) VARIAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura potrà aumentare o diminuire, rispetto all'importo massimo previsto, in misura non superiore al 20% (venti per cento), senza dar luogo a variazione dei prezzi dei prodotti, e nei limiti di cui all'art. 311 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo n. 163/2006.

Art. 3) INIZIO E DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di "CARNE E POLLAME", ha la durata di ANNI DUE, decorrenti dalla data del primo ordinativo e, comunque, sino all'esaurimento della somma disponibile.

Non è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi delle normative vigenti.

Art. 4) PUNTI DI CONSEGNA DELLE FORNITURE

Le forniture dovranno essere effettuate presso gli **Asili Nido sopraindicati**, ricadenti nel territorio cittadino.

Le sedi suddette possono essere soggette a trasferimento, secondo esigenze dell'Amministrazione. Inoltre, l'Amministrazione si riserva di aprire nuove sedi nei succitati territori per le quali dovrà essere comunque garantita la fornitura oggetto del presente Capitolato d'Oneri.

Art. 5) SPECIFICHE TECNICHE

Sono allegati al presente Capitolato d'Oneri, costituendone parte integrante e sostanziale, i seguenti allegati tecnici.

- | | |
|----------------------|---|
| <i>Allegato n. 1</i> | <i>Elenco descrittivo dei prodotti alimentari e importi unitari a base d'asta</i> |
| <i>Allegato n. 2</i> | <i>Caratteristiche merceologiche ed igienico-sanitarie di carne e pollame impiegati, o di possibile impiego negli Asili Nido Comunali</i> |

Art. 6) REQUISITI DELLA STRUTTURA DELLA DITTA FORNITRICE DELLE DERRATE ALIMENTARE

La Ditta fornitrice dei prodotti deve disporre di un proprio magazzino nella città di Palermo, opportunamente equipaggiato, per lo stoccaggio delle derrate alimentari in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 327/80 artt. 25-30.

Art. 7) CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO

La Ditta Fornitrice dei prodotti deve disporre di automezzi idonei al trasporto delle derrate alimentari, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia (D.P.R. 327/80 art. 43).

Art. 8) INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di sciopero da parte del personale della Ditta Fornitrice o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento della fornitura, la Stazione Appaltante e/o la Ditta dovranno in reciprocità darne avviso con un anticipo di almeno 48 ore. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Impresa che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato.

A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

Art. 9) RECESSO DA PARTE DELLA COMMITTENTE

Ai sensi dell'art. 1671 del codice civile il Settore Servizi Educativi e Territoriali può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione della fornitura, purché tenga indenne la Ditta delle spese sostenute, delle forniture effettuate e del mancato guadagno.

Resta inibita alla ditta la facoltà di disdire il contratto prima della cessazione dei suoi effetti, se non nei casi previsti dalla vigente normativa.

Art. 10) RISOLUZIONE

Si applicheranno, comunque, le disposizioni previste dagli articoli da 135 a 140 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.

Al fine del computo del ritardo di consegna, non si terrà conto del periodo 20 dicembre – 8 gennaio nonché dell'intero mese di agosto.

Gli importi delle penali, eventualmente applicate nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento.

In caso di decesso dell'appaltatore, l'Amministrazione ha la facoltà di continuare il contratto con gli eredi o di recedere ai sensi dell'art. 1674 del Codice Civile. L'Amministrazione risolverà il contratto in caso di fallimento dell'appaltatore.

In caso di risoluzione si procederà all'incameramento della cauzione definitiva, con diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 11) MODIFICAZIONE ASSETTO SOCIETARIO

Ai sensi dell'art. 7 comma 11 della legge 55/90, la Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, negli organismi tecnici ed amministrativi.

Art. 12) SUB-APPALTO

Il sub-appalto è ammesso nella misura massima del 30% dell'importo complessivo del contratto e con le modalità di cui all'art. 118 del "Codice dei contratti" e dell'art. 170, comma 3, periodo 1 e 2, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Art. 13) SPESE INERENTI ALLA FORNITURA

Tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie all'esecuzione della fornitura richiesta dalla Committente sono interamente a carico della Ditta aggiudicataria.

Nel prezzo offerto dalla Ditta si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti dalla fornitura in oggetto (trasporto, consegne, etc...). Il prezzo IVA esclusa si intende offerto dalla Ditta aggiudicataria in base a calcoli di propria convenienza e a proprio rischio e si intende, quindi, invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità. La Ditta non avrà, pertanto, diritto ad alcun sovrapprezzo per qualsiasi causa circostanza sfavorevole sorta nel corso della fornitura.

Resta esclusa la revisione dei prezzi.

Art. 14) ORDINE DI ESECUZIONE

La Ditta Fornitrice potrà consegnare i beni di cui al presente Capitolato soltanto previo ordine specifico da parte della Committente.

Art. 15) PERSONALE

Il personale impiegato nella fornitura deve possedere adeguata professionalità e deve conoscere le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché le norme di igiene degli alimenti.

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 16) VESTIARIO ED IDONEITA' SANITARIA

La Ditta Fornitrice deve fornire al personale indumenti di lavoro come prescritto dalle norme vigenti (D.P.R. 327/80 art. 42), nonché lo stesso deve essere munito di valido libretto di idoneità sanitaria ove previsto dalle norme vigenti, deve scrupolosamente curare l'igiene personale e deve essere adeguatamente formato ai sensi del D.Lgs. 155/1997 e s.m.i., in attuazione di quanto previsto dalla L.R.5/2005

Art. 17) CONTROLLO DELLA SALUTE DEGLI ADDETTI

La Ditta Fornitrice dei prodotti deve provvedere a garantire alla Committente che il personale impiegato per la realizzazione del servizio soddisfi i requisiti previsti dalle normative igienico sanitarie vigenti. A tal fine l'impresa deve predisporre un Piano Sanitario specifico al fine di ottemperare alle norme previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Art. 18) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto del presente Capitolato, dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia che qui si intendono tutte richiamate nonché alle **Tabelle Merceologiche dei prodotti alimentari di carne e pollame- (allegato 2)**.

Art. 19) GARANZIE DI QUALITA' INERENTI ALLE DERRATE ALIMENTARI

L'impresa deve acquisire dai fornitori, e rendere disponibili alla Stazione Appaltante, idonee certificazioni di qualità o dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari alle vigenti leggi in materia che si intendono tutte richiamate ed inoltre rendersi disponibili a dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari alle specifiche tecniche delle tabelle merceologiche in allegato.

Art. 20) ORDINATIVI DEI PRODOTTI ALIMENTARI –

Le quantità di “carne e pollame” da consegnare saranno indicate dall'Ufficio preposto dalla Committente o da propri delegati incaricati opportunamente alla Ditta Fornitrice.

Nessun ordine potrà essere effettuato da personale diverso da quello indicato dalla Committente.

Art. 21) MODALITA' DI ESECUZIONE

La Ditta Fornitrice si obbliga ad effettuare direttamente la fornitura nel rispetto delle indicazioni impartite dai competenti uffici della Committente.

Art. 22) FREQUENZE DELLE FORNITURE

La consegna dei beni avrà, di norma, cadenza bisettimanale, salvo diversa frequenza richiesta dalla Committente.

Art. 23) PROGRAMMAZIONE DELLE CONSEGNE

La Ditta Fornitrice ha l'obbligo tassativo di eseguire le consegne di norma dalle ore 8.00 ed entro e non oltre le ore 09.45, salvo che la Committente non indichi di volta in volta giorni ed ore diverse.

Art. 24) INDICAZIONE NEI DOCUMENTI DI VENDITA

Nei documenti di trasporto dei beni devono essere indicate tutte le caratteristiche necessarie all'indicazione qualitativa e quantitativa del prodotto nonché l'indicazione del giorno e dell'ora della consegna.

L'incaricato all'approvvigionamento presso la Committente apporrà la propria firma sul documento di trasporto, attestante l'avvenuta consegna della merce.

Art. 25) QUANTITA' DI PRODOTTI DA CONSEGNARE

Le quote di fornitura di volta in volta consegnate, devono corrispondere alle quantità richieste dalla Committente. Per nessun motivo saranno accettati quantitativi superiori o inferiori.

Art. 26) GARANZIE PER VIZI E DIFETTI E CONSEGUENTI RESPONSABILITA'

A fronte delle obbligazioni contrattualmente assunte la Ditta Fornitrice deve garantire che le forniture siano di buona qualità, integre ed esenti da alterazioni o da imperfezioni dovute alla loro produzione ovvero alla relativa conservazione.

E' fatto obbligo alla Ditta Fornitrice di garantire che i prodotti da essa forniti abbiano le qualità essenziali costituenti i requisiti particolari che distinguono le varie specie dei prodotti e che rendono gli stessi idonei ad essere destinati ai consumatori.

In relazione a tutto quanto sopra la Ditta Fornitrice si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale di Palermo da ogni tipo di responsabilità per danni inerenti e/o conseguenti all'uso dei prodotti forniti ogni qualvolta vengano accertati vizi o difetti di qualità delle forniture, di cui alle garanzie rese.

La Ditta assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e danni arrecati all'Amministrazione e/o terzi in dipendenza di negligenza o colpa anche lieve nella esecuzione degli adempimenti scaturenti dal contratto
Conseguentemente la Committente avrà diritto al risarcimento, da parte della Ditta Fornitrice, di tutti gli eventuali danni coperti dalle garanzie citate.

Art. 27) RIFIUTO DELLA MERCE CONSEGNATA E SOSTITUZIONE DELLA MERCE RIFIUTATA – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora le merci si dimostrino affette da vizi o da difetti, ovvero siano scadute o alterate, la Ditta Fornitrice si obbliga a ritirare immediatamente e gratuitamente le partite di merce rifiutate.

Tale ritiro dovrà avvenire anche se le stesse merci siano state manomesse o sottoposte ad esami di controllo.

Eventuali ritardi nel ritiro delle merci rifiutate sono a completo rischio della Ditta Fornitrice e, quindi, senza alcuna responsabilità a carico della Committente per ulteriori degradamenti che le merci possono subire.

E' fatto obbligo alla Ditta Fornitrice di provvedere, entro un'ora, alla sostituzione delle merci rifiutate o contestate.

Qualora la Ditta Fornitrice non provveda alla sostituzione immediata, la Committente procederà all'applicazione della penale di cui al successivo art. 33.

Art. 28) DIRITTO DI CONTROLLO DELLA COMMITTENTE

E' facoltà della Committente effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza dei beni forniti dalla Ditta alle prescrizioni contrattuali del presente Capitolato d'Oneri.

La conformità della fornitura a quanto stabilito dal presente capitolato può essere verificata dall'incaricato del servizio di approvvigionamento, o da altro personale individuato, nonché da soggetti di fiducia incaricati dalla Committente relativamente alle schede dell'Autocontrollo di produzione.

La qualità delle derrate sarà verificata mediante esami a vista o attraverso indagini di laboratorio.

Art. 29) TIPOLOGIA DI CONTROLLI

I controlli che l'Amministrazione Comunale potrà eseguire presso la Ditta Fornitrice dai tecnici incaricati dal Settore Servizi Educativi e Territoriali sono articolati in:

a) controlli a vista del servizio

A titolo esemplificativo si indicano come oggetto di controllo:

- modalità di stoccaggio delle derrate alimentari;
- controllo della data di scadenza dei prodotti;
- stato igienico degli automezzi per il trasporto;
- controllo dell'abbigliamento di servizio degli addetti;

b) controlli analitici

Durante i controlli i Tecnici incaricati dalla Committente potranno effettuare prelievi di campioni, che verranno successivamente sottoposti ad analisi di laboratorio.

I tecnici eventualmente incaricati dalla Committente, effettueranno i controlli secondo la metodologia che riterranno più idonea.

Le quantità del prodotto, prelevate di volta in volta, saranno quelle minime e comunque rappresentative della partita oggetto dell'accertamento.
Nulla potrà essere richiesto alla Committente per le quantità di campioni prelevati.

Art. 30) RILIEVI DELLA COMMITTENTE

Gli incaricati della Committente sono tenuti a non muovere nessun rilievo al personale alle dipendenze della Ditta Fornitrice. Il personale tutto non deve interferire sulle procedure di controllo degli organismi incaricati dalla Committente.

Art. 31) CONTESTAZIONI

La Committente farà pervenire alla Ditta Fornitrice eventuali prescrizioni alle quali essa dovrà uniformarsi entro 8 giorni naturali e consecutivi, con possibilità, entro tale termine, di presentare controdeduzioni.

La Ditta Fornitrice è tenuta a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste dalla Committente, in relazione alle contestazioni mosse.

Se entro 8 giorni dalla data della comunicazione la Ditta non fornisce nessuna controprova probante, la Committente applicherà le penali previste dal presente contratto.

La Ditta Fornitrice potrà partecipare, in contraddittorio, all'ispezione dei tecnici incaricati dall' Settore Servizi Educativi e Territoriali

Art. 32) AUTOCONTROLLO DA PARTE DELLA DITTA FORNITRICE

La Ditta Fornitrice deve effettuare il programma di autocontrollo ai sensi del D.Lgs. 155/97 e s.m.i.

Art. 33) PENALITA'

La Committente, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti penali minime:

- A. € 258,00 per ogni violazione di quanto previsto dalle tabelle Merceologiche (all.2)
- B. € 103,00 per ogni analisi microbiologica giudicata negativa rispetto a quanto previsto dalle specifiche tecniche relative all'igiene degli alimenti (all. 2);
- C. € 5,00 per ogni mancato rispetto dell'orario concordato per la consegna dei prodotti o per mancata fornitura, per ciascuna asilo destinatario. In quest'ultimo caso, oltre alla penale, saranno addebitate alla Ditta fornitrice le maggiori spese sostenute dal committente per assicurare all'asilo destinatario la fornitura.

Art. 34) PAGAMENTI PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DERRATE

La fatturazione avverrà mensilmente per singolo asilo destinatario in base al prezzo offerto e ad avvenuta consegna. Il prezzo si intende offerto dalla Ditta in base a calcoli di propria convenienza.

I pagamenti avverranno entro il termine di 60 giorni, art. 4, comma 4, D.Lgs. n.231/2002.

Non si procederà ai pagamenti nelle ipotesi previste negli articoli 4 e 5 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. Le spese scaturenti dai suddetti bonifici saranno, esclusivamente, a totale carico dei beneficiari. La fattura dovrà essere intestata al Comune di Palermo.

La Ditta si farà carico di far apporre il visto suddetto e fare operare la verifica al personale dei nidi, prima della presentazione delle fatture al protocollo dell’Area della Scuola – Ufficio Servizi per l’Infanzia. I termini di pagamento decorrono dalla data di protocollazione delle fatture.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti o fatti eseguire All’Amministratore, Procuratore o Direttore decaduto qualora la decadenza non sia tempestivamente comunicata all’Amministrazione.

La Committente potrà rivalersi, per ottenere la refusione di eventuali danni già contestati alla Ditta, il rimborso di spesa o il pagamento di penalità, mediante incameramento (in sub ordine) a mezzo ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

Art. 35) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Committente, a seguito di ripetute infrazioni da parte della Ditta Fornitrice, può unilateralmente rescindere il contratto con effetto immediato, comunicando alla Ditta i motivi mediante lettera raccomandata A/R

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivi per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta Fornitrice (a norma del vigente codice civile);
- b) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della Ditta Fornitrice;
- c) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- d) inosservanza delle norme igienico-sanitarie nel modo di trasporto e consegna delle derrate;
- e) utilizzo per tre volte nel corso dello stesso anno di derrate in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche delle derrate stesse;
- f) casi di intossicazione alimentare, qualora sia stato accertato dagli organi competenti che la causa è dovuta alle derrate fornite dalla Ditta;
- g) interruzione non giustificata del servizio;
- h) subappalto totale e/o parziale del servizio di fornitura in maniera difforme da quanto previsto dall’art.16 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.;
- i) ulteriore inadempienze della Ditta dopo la comunicazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno.**

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora la Committente intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà nei confronti della Ditta a titolo di risarcimento del danno subito per tale causa.

Art. 36) DUVRI

Il Committente non ha provveduto alla redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza. L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

ART. 37) NORME DI RINVIO E CONTROVERSIE

Per quanto non previsto nel presente Capitolato valgono le norme di cui al D. Lgs 163/06 e s.m. ed integrazioni, al Regolamento di esecuzioni ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recate "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m. ed integrazioni nonché ad ogni altra disposizione di legge.

Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Palermo.

La Ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale in Palermo.

IL DIRIGENTE
(Dott. Salvatore INCRAPERA)